

vanni VIII. avesse l'autorità di dare la Contea, o il Ducato di Comacchio da governare ad alcuno: quindi non segue già, ch'egli, e non l'Imperadore, fosse il Sovrano Padrone di quella Città. Bastava ch'egli fosse solamente Escarco, e Vicario dell'Imperadore, per poter mandare dei Governadori, e Rettori nelle Città alla cura di lui commesse. Gl'Imperadori sì per ragione della loro lontananza, sì per onorare maggiormente anche in tal guisa la Sede di S. Pietro, onorata da Cristo con tanti privilegi, concedevano a i Sommi Pontefici il governo temporale, e la cura de' loro Stati in Italia. Lo stesso Giovanni VIII. scrive ad Antonio Vescovo, e al suddetto Berengario, che Carlomanno aveva a lui data la cura del Regno d'Italia: *Carolomannus gloriosus Rex suis regalibus literis, & missorum nostrorum verbo, nostro Præsulatus pio mentis affectu commisit, ut nos curam hujus Italici Regni haberemus.* E nella Lettera 282. scrive, che non era meno di Carlo Calvo Imperadore il Regno, ove era detenuta Angelberga Augusta, che si fosse il Regno di Roma: *Nam sicut illud Regnum, in quo nunc illa sub custodia manet, Ejus est, ita & istud.* E Carlo il Grosso, Imperadore dopo il Calvo, anch'egli faceva da Sovrano nell'Escarcato, come si legge nella Lettera 277. del medesimo Giovanni VIII. Oltre a ciò si osservi, come nella Lettera 61. a Lamberto attesta; che i Romani *Fidelitatem Augustalem & mente custodiunt, & opere Deo adjuvante perficiunt.* Leggasi il resto, e si notino l'Epist. 30. la 217. la 252. la 269. e specialmente la 319. e più d'essa anche la 293. ove si scorge, che Giovanni VIII. cercava *recipere justitias coram Legato Imperatoris in Pentapoli, & in urbe Fano.* Io non la finirei giammai, se volessi rapportare tutto. Ma non posso tacere, che non è già indizio di Sovranità l'aver potuto mettere dei Duci, e Conti a governare le Città appoggiate alla cura del Romano Pontefice. Ciò solamente veniva da un'autorità Vicariale; massimamente se è vero, che altro non fossero *in que' tempi le Contee, i Marchesati, e Ducati, che prefetture, ed uscj temporanei,* come scrive cotesto Autore alla pag. 38. Ora questo si pruova chiaro dalla Costituzione pubblicata in Roma l'Anno 824. da Lotario Imperadore, che è riferita dal Cardinale Deusdedit, dal Baronio; dall'Ostensio, e da altri, e ultimamente dal Pagi (a). Ivi si leggono queste parole: *Volumus etiam; ut Missi constituantur a Domino Apostolico, & a NOBIS, qui annuatim NOBIS renuncient, qualiter singuli Duces, & Judices justitiam populo faciant, & quomodo NOSTRA Constitutio servetur. Decernimus itaque, ut primum omnes clamores, qui negligentia Ducum, aut Judicum fuerint, ad notitiam Domini Apostolici referantur, ut statim aut ipse per suos nuncios eosdem emendare faciat, aut NOBIS notificet, ut Legatione a NOBIS directa emendantur.* Più di sotto si leggono queste altre: *Placuit etiam Nobis, ut cuncti Duces, & Judices, sive alii, qui ceteris præesse debent, in NOSTRAM præsentiam,*

(a) Crit. Baro. ad Ang. 824., §. 3.